


# Un'intelligenza artificiale «al di là di ogni ragionevole dubbio»?

Pavia, 23 novembre 2023



Prof.ssa Silvia Signorato – Università degli Studi di Padova


# Che cos'è l'intelligenza artificiale?



Insieme dei metodi scientifici,  
delle teorie e delle tecniche che  
mirano a riprodurre le capacità  
cognitive degli esseri umani  
mediante macchine



# Cd. Robot sociali



«Non temere di essere abbandonato nella tua vecchiaia».  
(S. Agostino)



# IA e procedimento penale



# XLAW





KeyCrime



# Redazione automatizzata di contratti ed atti giuridici.



# Intelligenza artificiale per prevedere l'esito dei giudizi




Giudice robot?











# PROCEDIMENTO PROBATORIO.

Art. 189 c.p.p.: idoneità all'accertamento del fatto; non pregiudizio della libertà morale della persona.

Ammissione.

Valutazione

Se prova atipica il giudice deve sentire le parti sulla modalità di assunzione





**Ogni legge scientifica  
ha un  
MARGINE DI ERRORE  
che può essere noto  
o non conosciuto**

Due condizioni:

- 1) Corretta raccolta della prova;
- 2) Corretta interpretazione dei dati – assenza di fattori interferenti



IP





Assenza di fattori interferenti

Celle telefoniche





# Rimbalzo della cella telefonica








## **Art. 533 comma 1 c.p.p.**

Il giudice pronuncia sentenza di condanna se  
l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli  
**AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO.**  
Con la sentenza il giudice applica la pena e le  
eventuali misure di sicurezza.

# Al di là di ogni ragionevole dubbio



«è opportuno richiamare il condivisibile assunto [...] secondo il quale il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito **lascia fuori solo eventualità remote**, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* **ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali**, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana».

Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, F., in Ced. Cass., n. 240763

La previsione normativa della regola di giudizio dell' "**al di là di ogni ragionevole dubbio**", che trova fondamento nel principio costituzionale della **presunzione di innocenza**,

**non** ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla **CERTEZZA PROCESSUALE** della responsabilità dell'imputato.



«Tale regola consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il **dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote**, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in *rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana».



Direttiva 2016/343/UE



In dubio  
pro reo



So che  
FUNZIONA

Non so  
PERCHE'  
funziona

Cass. pen., sez. IV, 18 giugno 2019, n. 39731




# Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini SARI






# Richiesta difensiva di procedere al riconoscimento facciale



- «la difesa non ha in alcun modo documentato la **valenza scientifica** dell'anzidetta tecnologia»

Ricorso INAMMISSIBILE

Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 2020 n. 16458



Le conclusioni tratte dal consulente PM «pur costituendo anch'esse il prodotto di un'indagine di parte, devono ritenersi assistite da una **SOSTANZIALE PRIORITA'** rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa»





**PARITA' DELLE ARMI**

Prof.ssa Silvia Signorato  
Università degli Studi di Padova



[silvia.signorato@unipd.it](mailto:silvia.signorato@unipd.it)